

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.
TRIBUNALE DI RAGUSA-SEZIONE LAVORO
N. R.G.L. 1951/2023 - Giudice dott.ssa Cristina Carrara

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA DOTT.SSA CARRARA CRISTINA RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 1951/2023.

La sig.ra Distefano Marilena ha proposto con l'avv. Giovanni Giurato del Foro di Ragusa, avanti al Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, Giudice designato dott.ssa Carrara Cristina, ricorso ex art. 414, n. R.G.L. 1951/2023, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - l'Ambito Territoriale di Ragusa e nei confronti di tutti i docenti costituiti dai docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa,, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa (CONTROINTERESSATI).

Di seguito: in data 15.11.2001 la ricorrente ha conseguito presso l'Università degli studi di Catania la laurea in lingue e letterature straniere vecchio ordinamento a ciclo unico, idonea all'insegnamento per la classe di concorso di AB24 e AC24 per gli Istituti di istruzione secondaria di II grado e AB25 e AC25 per gli Istituti di istruzione secondaria di I grado. A seguito del superamento del concorso ordinario bandito ai sensi del D.D. 02/04/1999, la ricorrente ha conseguito il titolo abilitativo all'insegnamento. La medesima, inoltre, in data 04.06.2021 ha, altresì, conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie presso l'Università Telematica E-Campus, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15). Conseguentemente, in data 30.05.2022, prot. n. 7733149 la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze della Provincia di Ragusa. Deve sin d'ora precisarsi che la piattaforma online non ha permesso alla ricorrente, nonostante il possesso della predetta laurea, di tutti i titoli abilitativi e dei 24 cfu, di potersi iscrivere a pieno titolo nella Prima fascia della graduatoria provinciale, costringendola così a doversi declassare in seconda fascia contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente. Deve, altresì, evidenziarsi che con missiva del 13.01.2023 l'odierna ricorrente ha richiesto all'Ufficio Scolastico resistente l'inserimento nelle predette fascia, sussistendone i relativi presupposti. Sennonché con nota del 16.01.2023 l'Ufficio Scolastico ambito Territoriale di Ragusa ha rigettato l'avanzata richiesta, deducendo che "...per l'inserimento nella I fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di Istituto di II fascia, il requisito necessario è il possesso dell'abilitazione nelle specifiche classi di concorso richieste..." .per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 e per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 in relazione alla classe di concorso. Ciò posto, si rileva che illegittimo deve considerarsi l'assetto regolamentare estremamente limitativo di cui all'O.M. 112/2022 secondo il quale solo coloro i quali sono in possesso del titolo di abilitazione del c.d. vecchio sistema hanno diritto ad essere inseriti nelle GPS prima fascia, operando così una inammissibile disparità di trattamento. Innanzitutto, deve evidenziarsi, che il Ministero, odierno resistente, con l'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 ha, del tutto illegittimamente, precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella I Fascia delle GPS e nelle II Fascia delle Graduatorie di Istituto. Come sopra dimostrato, infatti, la dott.ssa Distefano è stata costretta a richiedere l'inserimento in II Fascia delle GPS e III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, in quanto la piattaforma online non ha consentito alla stessa di potersi iscrivere nella I Fascia della Graduatoria Provinciale e, contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, ciò nonostante il possesso dei Titoli d'Accesso costituito dalla Laurea e dai 24 CFU. Il tutto contrariamente ai principi di imparzialità, parità di trattamento e buona fede. Al fine di meglio comprendere l'errore in cui è incorsa l'odierna resistente è opportuno compiere le seguenti precisazioni. Come è noto, l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono alla ricorrente di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015. Il D. Lgs 59/2017 ha individuato, quale titolo di abilitazione di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, non solo l'abilitazione del c.d. vecchio sistema (PAS, TFA, SISS....) ma anche, alternativamente, la laurea col conseguimento dei 24 CFU in specifici SSD, statuendo, così la sostanziale equivalenza tra abilitazione e possesso congiunto di laurea /24 CFU. L'art. 5 D.lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 145/2018 stabilisce che "...costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di a) laurea b) 24 crediti formativi universitari o accademici...". La decisione dell'Ufficio Scolastico si fonderebbe sull' Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.5.2022, che all'art. 3 comma 9, dispone: "...Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei requisiti ivi

previsti. Riassumendo, quindi, sulla base della suddetta O.M. n. 112 del 06.5.2022 possono essere inseriti nelle GPS in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione (Pas, tfa, Siss..), mentre in seconda fascia i docenti: - in possesso di laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche; - in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal D.M. 59/2017); - con precedente inserimento nella terza fascia di istituto per il triennio 2017/20 per la specifica classe di concorso (quindi senza i 24 CFU). Non senza aggiungere che la disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur ne esclude l'inserimento nella 2° fascia aggiuntiva delle G.I. Si precisa che la circostanza che la ricorrente possa partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non possa accedere alle graduatorie riservate ai docenti abilitati, configura una evidente disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Avendo, quindi, la normativa di rango primario equiparato l'abilitazione all'insegnamento con i 24 Cfu, non può revocarsi in dubbio che la dott.ssa Distefano, in possesso del diploma di laurea magistrale, dei CFU specifici per le proprie classi di concorso e dei 24 Cfu vanta, un titolo dal valore abilitante secondo la ridefinizione del concetto di abilitazione operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. n. 39/1998, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che tali titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 39/1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale". Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. " Forme di notificazione ordinate dal Giudice" nei confronti di tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Ragusa, , previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Ragusa, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice del Lavoro Dott.ssa C. Carrara in data 08.07.2023.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza di discussione nel merito è fissata il 15.01.2024.

Comiso, 19.07.2023

avv. Giovanni Giurato